

(N. 1523-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1<sup>o</sup> GIUGNO 1956

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1956

Adesione allo Statuto della « International Finance Corporation ».

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame e alla vostra approvazione è di tre semplici articoli, ma si riferisce ad un problema di notevole importanza quale è l'adesione del nostro Paese allo Statuto della « International Finance Corporation ».

La « International Finance Corporation » è sorta per una deliberazione presa nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'11 dicem-

bre 1954 con lo scopo di offrire ai Paesi membri dell'O.N.U. lo strumento più idoneo per le esigenze di carattere sociale, finanziario ed economico dei singoli Paesi.

Non c'è dubbio che questo organismo potrà rispondere a necessità impellenti, alle quali non possono apportare la loro collaborazione gli Istituti finanziari già esistenti per la loro insufficienza.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli scopi dell'Istituto sono precisati nell'articolo I dello Statuto, nel quale si dice che la « Internationale Finance Corporation » ha lo scopo di sviluppare e incoraggiare l'aumento e il potenziamento delle imprese private nei singoli Paesi partecipi dell'Istituto e in modo particolare « *in the less developed areas* », e cioè nelle aree depresse. E successivamente si precisano le direttive per raggiungere codesto scopo. È quindi evidente l'importanza dell'Istituto soprattutto per i Paesi che hanno notevole bisogno di finanziamenti da parte di un organismo internazionale che non subisca le ripercussioni di interventi diretti ed indiretti dei Paesi meglio attrezzati ed economicamente più forti.

All'articolo II sono elencati i membri che vi possono partecipare e sostanzialmente tutti i Paesi aderenti all'O.N.U.; nel caso specifico 56 Stati hanno dato la adesione a codesto Istituto. Assai notevole è anche il capitale posto alla base della Banca: precisamente 100 milioni di dollari, cioè presso a poco 65 miliardi di lire italiane. Nell'elenco A, posto al termine di tutti gli articoli, sono citati i nomi dei Paesi che partecipano alla sottoscrizione del capitale sociale; l'Italia vi partecipa esattamente con 1.994.000 dollari, pari a circa un miliardo e 250 milioni di lire italiane. Nell'articolo 2, dove si precisano la competenza dei membri dell'Istituto, le quote delle azioni, il modo della sottoscrizione, non è detto chiaramente quale criterio sia stato osservato nel precisare la quota di capitale sottoscritta dai singoli Paesi. Abbiamo fatto un esame sull'ammontare delle aliquote versate dai singoli Paesi; solo 12 Paesi hanno versato quote superiori a quelle dell'Italia: in ordine decrescente sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Cina, la Francia, l'India, la Germania, la Colombia, il Canada, il Belgio, l'Australia, il Giappone e i Paesi Bassi, con somme che variano dai trentacinque milioni di dollari degli Stati Uniti sino ai due milioni e mezzo di dollari del Belgio. Si tenga presente che si tratta di capitale azionario sociale, che offrirà quindi la possibilità di successivi sviluppi da parte di codesto Ente internazionale finanziario. Gli articoli seguenti hanno carattere strettamente tecnico e cioè come le operazioni vengono eseguite seguendo principi chiaramente

stabiliti secondo criteri finanziari molto precisi; vengono fissate le competenze dei Comitati direttivi e precisamente alla fine dell'articolo III con una particolare disposizione si afferma la « *Political Activity Prohibited* ». Questo naturalmente consente la partecipazione dei Paesi a regime diverso.

Successivamente sono indicati agli articoli IV, V, VI la struttura dell'Istituto, le competenze del Comitato direttivo, il numero dei membri, la posizione del Presidente, le relazioni con le altre Banche, le spese di carattere generale, il funzionamento dei depositi, i dividendi degli azionisti, la diminuzione dei membri dell'Istituto e sino alla sospensione delle operazioni. Successivamente si parla dell'immunità e dei privilegi dovuti agli azionisti e ai componenti del Consiglio di direzione e sindacali e poi — cosa veramente eccezionale — al numero 9 dell'articolo VI, si afferma il diritto alla immunità da qualsiasi tassa da parte dell'Istituto. Infine si pone l'ipotesi di eventuali emendamenti di costituzione, di arbitrati, dell'estensione e dell'approvazione dei bilanci, sempre seguendo un rigido concetto di amministrazione bancaria.

Questo in sintesi il contenuto dello Statuto che è poi commentato da un codicillo che spiega e illustra i singoli articoli, ma questo codicillo non fa parte integrante dello Statuto della Banca. Di questo commento richiamiamo soltanto la esplicita dichiarazione relativa all'articolo 1 dove si riconferma il carattere specifico dell'Istituto che ha « la funzione essenziale di aiutare lo sviluppo economico dei Paesi membri promuovendo l'aumento del settore privato delle loro economie » e si aggiunge tuttavia che l'Istituto finanziario della Corporazione non intende competere coi capitali prestiti negli altri Paesi per codesto scopo.

Speriamo di non sbagliarci ma riteniamo, onorevoli colleghi, che la costituzione di questo nuovo Istituto internazionale corporativo, che funzionerà non appena avranno aderito 30 Nazioni con una sottoscrizione complessiva di 75 milioni di dollari, potrà essere molto utile anche per il nostro Paese. L'imponenza del capitale investito, il privilegio di cui l'Ente potrà godere anche per la esenzione delle pressioni fiscali, la partecipazione di tanti Paesi a economie diverse potranno facilitare l'incontro

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle necessità e delle esigenze dei singoli Paesi, colmare molte lacune, specie nei Paesi a economia ristretta e soprattutto provvedere ai bisogni urgenti delle aree depresse. Pensiamo quindi che l'iniziativa debba essere approvata; auspiciamo soltanto che il nostro Paese vi partecipi con la quota prestabilita ma soprattutto con una rappresentanza altamente qualificata che possa, in un organismo così complesso

e così vasto, tutelare le nostre impellenti necessità.

Per i motivi che abbiamo in sintesi esposti chiediamo, onorevoli colleghi, l'approvazione del presente disegno di legge, che ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione finanze e tesoro.

GALLETTO, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire allo Statuto della « International Finance Corporation ».

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto della « International Finance Corporation » a decorrere dalla costituzione ufficiale dell'Istituto stesso.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.250.000.000, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.